

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le pensioni private tassate talora anche alla fonte

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E SPORTIVI E LE MODIFICHE STATUTARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le **pensioni private a livello internazionale** sono quelle che derivano da un **cessato privato impiego**. Per intenderci, il dipendente di una azienda privata **percepirà una pensione privata**, mentre il dipendente pubblico percepirà una **pensione pubblica**.

La norma di riferimento, a livello di **Modello di convenzione Ocse 2017**, è rappresentata dall'**articolo 18**, il quale stabilisce espressamente che “*Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State*”.

L'**articolo 19, paragrafo 2**, è quello relativo alle **pensioni pubbliche**.

L'**articolo 18**, in buona sostanza, riserva la potestà impositiva esclusivamente al **Paese di residenza del pensionato**. Ciò comporta, pertanto, che il pensionato che riceve la **pensione privata Inps** e che trasferisce la propria residenza fiscale in un altro Paese, sarà **tassato sulla pensione esclusivamente nel Paese di residenza**. L'inps pagherà quindi la pensione **al lordo delle ritenute Irpef**.

Può essere ad esempio il caso del **Portogallo**. Il vantaggio che il contribuente cerca di raggiungere discende dal fatto che, talora, il **Paese di residenza prevede un regime fiscale attraente per i pensionati** e, in ogni caso, può magari usufruire di un **costo della vita inferiore a quello italiano**.

Si deve tuttavia prestare la massima attenzione al fatto che **non tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sono conformi al Modello Ocse**.

La convenzione con il **Brasile**, ad esempio, prevede espressamente che “*Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, gli assegni alimentari non eccedenti nell'anno*

solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, nonché le annualità provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato. L'ammontare delle pensioni o degli assegni alimentari che eccede i suddetti limiti è imponibile in entrambi gli Stati contraenti”.

In sostanza, la **tassazione esclusiva nel Paese di residenza è riservata esclusivamente alle pensioni di modesto importo**, ossia a quelle che non superano i 5.000 dollari americani. Se le pensioni sono più cospicue interverrà la **tassazione concorrente in entrambi i Paesi**.

Altre volte, le insidie della convenzione sono molto più **subdole**. Si pensi al caso della **convenzione tra Italia e Bulgaria**, dove è presente una norma come quella presente nella convenzione con il Portogallo che riserva la **tassazione al Paese di residenza**, ma dove vi sono previsioni particolari in merito ai **soggetti cui si applica la convenzione**.

L'**articolo 1, paragrafo 1**, infatti, prevede che la Convenzione si applichi alle **persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti**. Fin qui nulla di particolare da segnalare. La particolarità emerge nel successivo paragrafo 2, dove si legge che “*Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa:*

1. a) *per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga;*
2. b) *per quanto riguarda la Repubblica popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”.*

La particolarità è legata al fatto che **la residenza bulgara ai fini convenzionali è legata solamente alla cittadinanza bulgara**. In altre parole, **il cittadino italiano che perde la residenza fiscale italiana per andare a risiedere in Bulgaria**, non è tuttavia considerato residente ai fini convenzionali in quanto **non è cittadino bulgaro**. Ciò comporta che **la convenzione non potrà trovare applicazione e quindi nemmeno l'articolo 18 che riserva la potestà impositiva al Paese di residenza**. L'Inps, pertanto, in questi casi, **asseggerà a tassazione la pensione attraverso le ritenute operate in Italia**.